



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

SOMMARIO

Sommario

Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Autonomia didattica.....	4
Art. 3 Titoli di studio.....	5
Art. 4 Corsi di laurea.....	6
Art. 5 Corsi di laurea magistrale	7
Art. 6 Corsi di specializzazione	8
Art. 7 Dottorati di ricerca	9
Art. 8 Master universitari	9
Art. 9 Formazione finalizzata e permanente	10
Art. 10 Crediti formativi	10
Art. 11 Istituzione, modifica e soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale	12
Art. 12 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale	13
Art. 13 Attività formative dei corsi di laurea	15
Art. 14 Attività formative dei corsi di laurea magistrale	16
Art. 15 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale.....	16
Art. 16 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio	18
Art. 17 Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici.....	19
Art. 18 Manifesto annuale degli studi e guide didattiche	21
Art. 19 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale	22
Art. 20 Calendario didattico.....	24
Art. 21 Curricula e piani di studio.....	26
Art. 22 Verifiche del profitto	27
Art. 23 Riconoscimento di crediti	29
Art. 24 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio.....	31
Art. 25 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	32
Art. 26 Ammissione a singoli insegnamenti	33
Art. 27 Studenti impegnati a tempo parziale.....	33
Art. 28 Attività di orientamento e di tutorato.....	34
Art. 29 Valutazione della qualità delle attività svolte	35
Art. 30 Norme transitorie e finali	35

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;

c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;

e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;

f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;

h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;

i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;

l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso attivato dalla facoltà, secondo quanto stabilito dallo statuto, in caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica in sostituzione dei consigli di classe;

- o) per consiglio di classe: il consiglio competente per i corsi di studi afferenti alla stessa classe;
- p) per Università o ateneo: l'Università degli Studi di Cagliari;
- q) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 339 del 27.03.2012 e le successive modificazioni;
- r) per Facoltà: le strutture di raccordo tra più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti;
- s) per Dipartimenti: le strutture definite all'articolo 26 dello Statuto.

Art. 2

Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università di Cagliari. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi delle Strutture didattiche ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti dal presente Regolamento.

3. I Regolamenti delle singole Facoltà, approvati ai sensi dell'art 13, lett g, dello Statuto, disciplinano le modalità di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni, tenuto conto delle delibere dei dipartimenti e dei corsi di studio.

4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale, sono predisposti ai sensi del successivo art. 15, dai Consigli di corso di studio o di classe.

I medesimi regolamenti, acquisita la delibera dei Dipartimenti di riferimento e dei Dipartimenti associati, sono proposti dai Consigli di Facoltà, con il proprio parere, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione secondo le norme statutarie (art 37 comma 2 dello STATUTO)

5. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.

6. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi degli artt. 13 e 47 dello Statuto.

7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato accademico, ai sensi dell'art. 13, lett. g, dello Statuto ed è emanato con decreto del Rettore.

8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, mediante pubblicazione nel sito WEB dell'Ateneo e delle Facoltà. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

9. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle Commissioni didattiche paritetiche costituite, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto.

Art. 3

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM n. 270/2004, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR)

Il titoli previsti dal presente regolamento possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri sulla base di specifiche convenzioni approvate dagli organi di Ateneo.

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo

Art. 4

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa in vigore e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe possono essere istituiti nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa ministeriale e dal presente regolamento, nonché dalle eventuali indicazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. I corsi interclasse sono disciplinati dalla normativa ministeriale.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea entro la durata normale del corso di studio e comunque non oltre i termini e le modalità previsti nel regolamento sulle carriere amministrative degli studenti dell'Ateneo.

Art. 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe possono essere istituiti nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa ministeriale e dal presente regolamento, nonché dalle eventuali indicazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio,

fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, entro la durata normale del corso di studio e comunque non oltre i termini e le modalità previsti nel regolamento carriere amministrative degli studenti dell'Ateneo.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, entro la durata normale del corso di studio e comunque non oltre i termini e le modalità previsti nel regolamento carriere amministrative degli studenti dell'Ateneo.

Art. 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale, della laurea specialistica, della laurea vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Art. 7

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, della laurea specialistica, della laurea vecchio ordinamento o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 8

Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, la laurea specialistica o la laurea vecchio ordinamento.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 9

Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;

2) corsi di aggiornamento professionale;

3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;

4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

5) corsi di aggiornamento del proprio personale

2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto 1) del comma precedente - attività che, senza dare titolo, per la loro minore durata, ai master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

3. Le modalità per l'attivazione e l'organizzazione delle attività formative previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole dal Senato Accademico.

Art. 10

Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne

nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico del singolo corso di studio, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

5. Nel numero di ore standard corrispondente a un credito formativo possono rientrare:

a) di norma 6 ore, non meno di 5, e non più di 8, dedicate a lezioni frontali metodologiche o teoriche o attività didattiche equivalenti;

b) nel caso in cui siano previste attività formative sperimentali o pratiche almeno ulteriori 2-8 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti.

Salvo diverse indicazioni normative le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale.

Si considerano, inoltre, corrispondenti a un credito formativo salvo diverse indicazioni normative:

c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;

d) 25 ore di studio individuale (es. preparazione della prova finale, o delle prove di idoneità di conoscenze linguistiche ed informatiche);

e) 25 ore di tirocinio.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art.22.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre prevedere le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e/o altre attività didattiche in relazione ai contenuti dei singoli insegnamenti nell'ambito del corso di studio. Non possono essere inserite propedeuticità all'interno del medesimo semestre.

9. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 27 e dal regolamento sulle carriere amministrative degli studenti.

Art. 11

Istituzione, modifica e soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti, modificati e soppressi nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalla normativa vigente. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere, in tal caso, che le relative attività formative si svolgano interamente nella medesima lingua.

4. La proposta di istituzione o soppressione di un corso di studi è deliberata da uno o più dipartimenti, che la trasmettono alla Facoltà, la quale, sentita la Commissione paritetica, la integra col proprio parere e la inoltra al Senato Accademico

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera sull'istituzione/soppressione dei corsi di studio, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) dello Statuto.

Anche la Facoltà, sentita la Commissione didattica paritetica, può proporre ai Dipartimenti l'istituzione/soppressione di un corso di studio. La proposta è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione con la delibera dei Dipartimenti interessati.

Sulle nuove iniziative didattiche è necessario acquisire il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione dell'Ateneo e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento.

5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

6. L'istituzione e le modifiche agli ordinamenti didattici vengono inserite nella banca dati ministeriale a cura delle Facoltà. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

7 Le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studi sono proposte da uno o più Dipartimenti e/o dai Consigli di corso di studio/classe alla Facoltà, che, sentita la Commissione didattica paritetica, e acquisite le delibere dei dipartimenti interessati, le integra con il proprio parere e le inoltra al Senato Accademico. Nell'ambito dell'attività di razionalizzazione dell'offerta formativa la Facoltà può proporre ai Dipartimenti, sentiti i corsi di studio, modifiche agli ordinamenti didattici. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera sulla modifica degli ordinamenti didattici.

Art. 12

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento, gli altri Dipartimenti associati coinvolti nell'erogazione delle attività formative, nonché la relativa Facoltà.

Per Dipartimento di riferimento si intende quello responsabile della prevalenza dei crediti erogati e in caso di parità si considerano i crediti delle discipline di base e successivamente quelli delle discipline caratterizzanti. Per dipartimento associato si intende quello responsabile di crediti erogati in misura maggiore o uguale al 5% del totale;

c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 19 del presente Regolamento;

g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD. MM. 16 marzo 2007 e dell'art.23 del presente Regolamento;

h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti per i corsi di laurea e per quelli a ciclo unico una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti e nelle discipline caratterizzanti per i corsi di laurea magistrali, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

4. Relativamente alle attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di studio siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

5. Per quanto riguarda le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi, il numero minimo di crediti attribuibili è stabilito dalla normativa in vigore. Per tali attività possono essere utilizzati per i corsi di laurea e per quelli a ciclo unico settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti e per le sole attività caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

6. L'ordinamento didattico è accompagnato dalla scheda informativa della banca dati ministeriale.

7. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Tale possibilità viene meno se la media degli immatricolati nel triennio precedente risulti inferiore a due volte e mezzo la numerosità minima della classe stabilita dalla normativa in vigore.

Art. 13

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo; tali attività possono comprendere insegnamenti, tirocini, seminari, esercitazioni, laboratori e altre attività specificate nell'art. 1 lett.1 del presente regolamento,
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Per quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è stabilito dalla normativa in vigore. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta compresi tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, a condizione che afferiscano allo stesso livello di corso di studio.

Le attività formative conseguite nel corso di laurea di primo livello non possono essere computate ai fini della carriera più di una volta.

Art. 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo; tali attività possono comprendere insegnamenti, tirocini, seminari, esercitazioni, laboratori e altre attività specificate nell'art. 1 lett.1 del presente regolamento;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;

f) attività ossia prove di idoneità relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico e per quelli ulteriori previsti dalla normativa;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Per quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è stabilito dalla normativa in vigore. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo

Art. 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono predisposti dai Consigli di corso di studio/classe.

I medesimi regolamenti, acquisita la delibera dei Dipartimenti di riferimento e dei Dipartimenti associati, sono proposti dai Consigli di Facoltà, con il proprio parere, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione secondo le norme statutarie (art 37 comma 2 dello STATUTO).

2. Ai sensi della normativa in vigore il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto della normativa in vigore i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;

b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica distinguendoli per corsi di laurea e corsi di laurea magistrale ai sensi dell'art. 6 del D.M.270/2004;

d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità di tipo culturale e didattico;

f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto ai commi 4 e 5 dell'art. 10;

g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;

h) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;

i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;

l) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;

m) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;

n) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;

o) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

p) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

q) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

r) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali

s) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate come stabilito dalla normativa in vigore.

4. Per le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è obbligatorio il parere della commissione paritetica competente. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.

5. Annualmente viene aggiornata la parte del regolamento concernente gli ordinamenti didattici dei corsi in coerenza a quanto deliberato dalle competenti strutture e presente nella banca dati ministeriale.

Art. 16

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. La Facoltà, acquisite le proposte di attivazione e disattivazione dei corsi deliberate dai Dipartimenti aggregati, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, sentiti i Consigli di Corso/Classe e le commissioni paritetiche, razionalizza le attività didattiche ai sensi della normativa in vigore. Le proposte acquisite dalle Facoltà sono presentate, con proprio parere, al Senato Accademico per il parere obbligatorio e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

L'attivazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è deliberata dagli organi accademici previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Anche la Facoltà può proporre l'attivazione e la disattivazione di corsi di studio ai Dipartimenti e quindi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

In sede di attivazione può essere prevista l'articolazione del corso in più curricula, a condizione che la media degli immatricolati nel triennio precedente risulti non inferiore a due volte e mezzo la numerosità minima della classe stabilita dalla normativa in vigore.

2. I corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

3. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, entro i termini stabiliti dal Regolamento delle carriere amministrative degli Studenti disciplinando comunque la possibilità ottenere il passaggio ad altri corsi di studio attivati.

4. Ogni Consiglio di corso di studio o di Classe istituisce una commissione paritetica docenti-studenti per l'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, composta secondo le modalità di cui all'articolo 40 dello Statuto relativo alla commissione paritetica di Facoltà.

Il Consiglio di corso di studio/classe, in relazione alla numerosità dei rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio medesimo, può definire una composizione più ristretta della commissione paritetica di corso di studio.

La commissione paritetica può essere costituita anche attingendo dai docenti e dagli studenti eletti nelle Giunte di corso di studio.

Nel caso in cui il Consiglio di corso sia privo di rappresentanza studentesca gli studenti presenti nella commissione paritetica di Facoltà possono indicare gli studenti da inserire nella commissione paritetica di corso di studio; in assenza di tale indicazione le competenze della commissione paritetica di corso di studio sono attribuite alla commissione paritetica di Facoltà.

Art. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro i termini stabiliti dall'Ateneo, in riferimento ai Corsi di studio attivati, le Facoltà coordinano, sulla base delle esigenze didattiche espresse dai Consigli di Classe o dai Consigli di corso di studio interessati, le relative attività didattiche riferite all'intero ciclo di studi e riguardanti la relativa coorte di studenti, così come disciplinate nel regolamento didattico dei singoli corsi di studio e ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

I Dipartimenti, provvedono all'affidamento dei compiti didattici ai propri docenti garantendo la copertura, sia previsionale, sia annuale, degli insegnamenti da attivare secondo equità, funzionalità e razionalità, dando priorità alla copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea e in particolare agli insegnamenti di base e caratterizzanti.

Il Consiglio di Facoltà ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, deliberato dai Dipartimenti in relazione alle esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di Studio e di classe.

Ai medesimi fini, può presentare proposte al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento.

2. I docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'attività didattica, ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo.

Nell'ambito delle ore dedicate all'attività di orientamento e tutorato, i docenti e i ricercatori devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti - almeno due ore settimanali - distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.

In caso di assenze prolungate di un docente, il Presidente, sentito il Consiglio di Facoltà, ne segnala al Dipartimento l'assenza al fine della sua sostituzione, per assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami. Le richieste di sostituzione dovranno essere notificate dal Presidente al Rettore, per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

3. I Consigli di studio/classe, sentiti i Dipartimenti interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini o nel caso di corsi multidisciplinari di discipline diverse, affidate a docenti diversi. Per modulo si intende l'articolazione minima dell'attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico disciplinare.

Il numero di crediti relativi a ciascuna attività o modulo afferente a SSD di base o caratterizzanti non può essere inferiore a 6 o comunque non può essere inferiore a 5, in quest'ultimo caso previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo.

Se consentito dalla normativa in vigore possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di crediti inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, o per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

4. Gli insegnamenti si svolgono entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre o pluriennali) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, di norma, sono sdoppiati quando il numero degli iscritti è superiore alla numerosità massima prevista per la classe e nei casi previsti dalla normativa vigente.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare un'equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

6. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, che non possano essere attivati nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, esperito l'iter di cui al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi al personale strutturato, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire e nel rispetto dei requisiti di docenza, di strutture e di numerosità degli studenti.

La mutuaione, proposta dal Consiglio di classe o dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà, acquisito il parere del Dipartimento di afferenza del docente interessato, nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento di un corso di studio coordinato da altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima e del Dipartimento di afferenza del docente interessato, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

Art. 18

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno, le Facoltà predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, nel rispetto del Manifesto generale degli studi coordinando i manifesti degli studi proposti dai Consigli di classe o dai Consigli di corso di studio, ivi compresi quelli interfacoltà. Le Facoltà possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.

2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 19; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali nei casi previsti dal

presente regolamento e dal regolamento carriere amministrative studenti; i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative; i periodi di svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università pubblica, ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

5. Le guide didattiche, da predisporre a cura delle singole Facoltà e d'intesa con i Corsi di studio entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

Art. 19

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono e i Regolamenti dei corsi di studio precisano le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 3.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di classe o Consigli di corso di studio, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Facoltà, indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le

relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso.

3. Le Facoltà su proposta dei corsi di studio/classe, coordinano lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 6.

5. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e/o le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Il medesimo Regolamento può prevedere che il punteggio di laurea venga considerato come requisito di verifica.

6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Architettura, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999. Le Facoltà, sentiti i Corsi di Studio, nel rispetto della normativa vigente, possono proporre al Senato Accademico di limitare l'accesso ai corsi non a programmazione nazionale a condizione che nell'a.a. precedente il numero degli iscritti al I anno sia stato pari o superiore al 90% della numerosità massima prevista per la classe. Tale condizione non si applica se il numero programmato è pari o superiore alla numerosità massima della classe.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata dal vincolante parere del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1 luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove stesse unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento della Facoltà o delle Facoltà interessate, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio in università italiane, straniere e/o a istituti di istruzione superiore o a più corsi di studi della stessa Università. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

E' invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate dalla normativa ministeriale.

Per la disciplina della sospensione della carriera e di ulteriori aspetti relativi all'iscrizione contemporanea si rinvia al regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti.

Art. 20

Calendario didattico

1. L'anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento e di tirocinio, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali,

possono svolgersi, di norma, tra il 1° luglio e il 30 settembre, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.

2. Le Facoltà, sentiti i Coordinatori dei Corsi di studio/Classe, stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo approvato dal Senato Accademico, i periodi di svolgimento degli insegnamenti. Il calendario delle lezioni e degli esami, è predisposto dal Presidente, sentiti i Coordinatori dei corsi di studio/classe, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici, almeno entro due settimane prima dell'inizio delle attività.

Agli studenti devono essere fornite, prima dell'inizio delle attività didattiche informazioni sulla prova d'esame e sul materiale didattico, quest'ultimo deve essere disponibile presso le biblioteche e/o il sito della facoltà.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Per sostenere gli esami sino al 31 gennaio, o alla scadenza prevista dai rispettivi regolamenti di Facoltà, dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione non è richiesta reiscrizione. La possibilità di sostenere l'esame senza reiscrizione sarà progressivamente anticipata previa delibera del Senato Accademico.

I manifesti degli studi di Facoltà stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento.

Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso" nonché per gli studenti iscritti alla data del 30 settembre all'ultimo anno della durata normale del proprio corso di studi che conseguiranno il titolo finale senza reiscrizione.

Non si possono fissare appelli durante il periodo dedicato alle lezioni fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente e per gli insegnamenti con un numero di crediti non superiore a 6; in quest'ultimo caso gli appelli potranno essere fissati, in relazione alle situazioni delle singole Facoltà, in sessioni speciali, subito dopo la conclusione del relativo corso di insegnamento. In ogni caso gli studenti che si immatricolano a un corso di studio dell'Ateneo non possono sostenere esami nel periodo ottobre/dicembre del 1° anno di iscrizione.

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. Gli appelli degli esami obbligatori previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso devono essere fissati con almeno quattro giorni di distanza, salvo i casi di motivata impossibilità.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale devono svolgersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione salvo i casi previsti dalla normativa; entro tale data le stesse possono essere sostenute senza necessità di reiscrizione. La possibilità di sostenere la prova finale senza reiscrizione sarà progressivamente anticipata previa delibera del Senato Accademico. In questo caso gli appelli fissati nel periodo oggetto dell'anticipazione saranno imputati all'a.a. in corso e nel regolamento tasse si dovranno prevedere specifiche esenzioni sulle tasse.

Sono garantiti di norma quattro appelli per la prova finale distribuiti nell'anno accademico nei mesi di febbraio, luglio, settembre/ottobre, novembre, più un eventuale appello a marzo o aprile.

Art. 21

Curricula e piani di studio.

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere più curricula o indirizzi, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio individuale è il percorso formativo con il relativo carico didattico che lo studente deve svolgere per il conseguimento del titolo finale.

Per piano di studio statutario si intende il piano stabilito nel regolamento del corso di studio relativamente a ciascun indirizzo previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati dallo stesso regolamento didattico di corso di studio. Qualora nei corsi di studio 509, dopo la durata normale del corso, risultino ancora studenti iscritti, il Consiglio di corso di studio/classe definisce i necessari adeguamenti del piano di studi statutario ai fini della revisione del regolamento.

Il piano di studio individuale proposto autonomamente dallo studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto degli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studio individuale è approvato dal Consiglio di corso di studio ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del

completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 22

Verifiche del profitto

1. I Regolamenti di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e dell'acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso opportunamente divulgato i cui contenuti devono essere presenti nel materiale didattico suggerito dal docente. La valutazione del profitto degli studenti non deve essere effettuata sul rendimento degli precedenti esami. Le modalità di svolgimento degli esami e di definizione di giudizio della commissione devono essere portati a conoscenza degli studenti. In caso di prova scritta gli studenti devono poter prendere visione del proprio elaborato entro un periodo non superiore a 60 giorni.

I crediti formativi universitari corrispondenti a ciascuna attività formativa indicata nel piano di studio, sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico del corso di studi. La votazione degli esami va espressa sempre in trentesimi.

2. Gli esami di profitto sono pubblici e possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti. Nel caso in cui per l'esame sia prevista nel I appello una prova scritta, il docente può prevedere nel secondo appello una prova orale per tutto il corso o parte di esso. Questa modalità deve essere indicata nella scheda del corso e nel calendario degli esami.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti, salvo diversa previsione normativa, in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad un'unità. La valutazione relativa alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati con la possibilità di prove intermedie. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

Il voto è unico e tiene conto del giudizio dei diversi moduli. Il Consiglio di corso può stabilire la durata della validità dei moduli ai fini del conseguimento dell'esame. Le lezioni dei moduli integrati previste nello stesso semestre si svolgono, di norma, in sequenza.

5. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Presidente della Facoltà su proposta del Coordinatore del Consiglio di corso di studi/Classe.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Facoltà.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore designato dal Presidente della Facoltà.

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Dipartimento, su richiesta del docente responsabile dell'insegnamento.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza, di norma, non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Facoltà, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente di Facoltà o al responsabile del corso di studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 23

Riconoscimento di crediti

1. I Consigli di classe o di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di classe o di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti maturati dallo studente in altro corso di studio o percorso formativo.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

4. Il numero dei crediti formativi universitari riconoscibili ai sensi dell'art.5, comma 7 del D.M. n.270/2004 deve essere fissato nel regolamento didattico di ogni Corso di studio e non può comunque essere superiore a quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito dei corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Detti crediti possono essere riconosciuti per una sola volta.

Le procedure relative al riconoscimento dei crediti saranno disciplinate nei regolamenti didattici dei Corsi di studio. Possono essere stipulate apposite convenzioni quale strumento per regolare nel dettaglio i rapporti tra Università e l'Ente di provenienza degli studenti.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti.

I regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero di crediti secondo criteri stabiliti dal regolamento di ciascun corso di destinazione anche ricorrendo eventualmente colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato tra corsi di laurea, erogati con modalità tradizionali o accreditati con modalità a distanza, appartenenti alla medesima classe la quota di crediti relativa allo stesso settore Scientifico Disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

5. Lo studente iscritto ad un corso di studi che abbia svolto il servizio civile nazionale può chiedere al consiglio di corso o consiglio di classe il riconoscimento in crediti formativi universitari del servizio svolto. Il consiglio di corso o consiglio di classe, previa valutazione della documentazione presentata dallo studente e dell'attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto, può riconoscere il servizio

Svolto sino ad un massimo di 9 crediti da imputare alla categoria delle attività a libera scelta dello studente.

Il consiglio di corso o consiglio di classe, previa valutazione della documentazione presentata dallo studente e dell'attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto, può inoltre riconoscere ulteriori crediti sino ad un massimo di 3 da imputare alla categoria altre attività.

L'Università potrà stipulare apposite convenzioni con Enti/Organizzazioni purché le stesse siano accreditate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio

Nazionale per il Servizio Civile, ai fini della presentazione di progetti per l'impiego dei volontari nel Servizio Civile.

Art. 24

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

La prova finale della laurea deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.

Nei corsi di laurea triennali la prova può consistere nella discussione di un argomento assegnato dal relatore. In ogni caso sarà presentata una traccia scritta dell'argomento assegnato.

Per il conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

Compete ai Consigli di corso/classe nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, disciplinare le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per la discussione e degli elaborati scritti. Nei regolamenti devono essere definiti i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza del curriculum degli studi seguiti e alla durata della carriera.

I Regolamenti di corso definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed un'equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione e la presidenza delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Presidente di Facoltà, su proposta del Coordinatore del corso di studio/classe, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

La Commissione per gli esami finali è composta da un minimo di sette membri ad un massimo di 11 tra professori e ricercatori ovvero dalle figure obbligatorie previste dalla normativa vigente. Il Presidente della Commissione deve essere un professore di ruolo. I voti di laurea devono essere sempre espressi in centodecimi, con eventuale lode.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia.

Al Presidente della Commissione spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, della media ponderata degli esami validi sostenuti durante la carriera, della durata della carriera, nonché della tipologia della prova finale e del contenuto dell'eventuale elaborato. La commissione deve valutare la maturità culturale, la capacità di elaborazione intellettuale personale e di esposizione degli argomenti, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 25

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata dei soggiorni. I Consigli di classe o i Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.

3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.

4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire, con parere favorevole del Consiglio di corso/classe, un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

Art. 26

Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' ammessa l'iscrizione ai singoli insegnamenti secondo quanto disciplinato dal regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti al quale si rinvia. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal annualmente Consiglio di amministrazione.

Art. 27

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti come indicato nel Regolamento Tasse e contributi.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

3. Le Facoltà interessate possono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Le Facoltà possono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera accademica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Regolamento d'ateneo per gli studenti e nei Regolamenti delle singole Facoltà.

Art. 28

Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università promuove gli interventi diretti a sostenere i giovani che intendono accedere all'istruzione universitaria, gli studenti iscritti e i laureati.

2. In quest'ambito l'Università favorisce e organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, le attività di orientamento alla scelta dei Corsi di studio a favore dei giovani che frequentano gli ultimi anni scolastici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

3. L'Università favorisce altresì la collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per le attività formative propedeutiche alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea.

4. L'Università organizza le attività di tutorato, al fine di assicurare un servizio di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti iscritti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva degli stessi alla vita universitaria in tutte le sue forme. Il Senato Accademico disciplina con apposito regolamento le attività di tutorato previste dalle leggi vigenti.

5. L'università svolge, inoltre, le attività di informazione e consulenza per laureandi e laureati relativamente ai corsi formativi post-laurea e promuove le iniziative necessarie per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro.

Art. 29

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università promuove e sostiene la qualità e i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonché lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi e quantitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. La valutazione e la assicurazione della qualità dei processi formativi seguono modelli nazionali di autovalutazione, previsti dalla normativa in vigore. Tale forma specifica di valutazione dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio, con particolare riferimento alla valutazione dell'apprendimento. Ogni corso di studio dovrà inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente, alla conclusione del corso seguito, con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.

La documentazione raccolta è oggetto di analisi e valutazioni annuali e periodiche da parte degli organi competenti secondo la normativa, lo Statuto e i Regolamenti.

In particolare le Commissioni paritetiche potranno disporre dei risultati analitici dei questionari compilati dagli studenti. Le relazioni devono proporre adeguati indicatori per la valutazione dei risultati e formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, e devono essere trasmesse al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione e al Presidio per la Qualità.

Le relazioni annuali devono contenere le proposte di miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche alla luce delle carenze e degli inconvenienti riscontrati.

Art. 30

Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l'anno accademico 2012/2013.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici entro i termini e le modalità stabilite nel regolamento carriere amministrative degli studenti dell'Ateneo al quale si rinvia anche per le modalità e i tempi di passaggio ai corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

3. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui al punto 5 dell'articolo 18.